

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## **ENTI ASSOCIATIVI: COMUNICAZIONE DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI (MODELLO EAS)**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Ai sensi dell'art. 30 commi 1, 2, 3 e 3 bis, del decreto legge (anticrisi) 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è previsto a carico degli enti associativi l'onere di trasmettere, per via telematica all'Agenzia delle Entrate, dati e notizie rilevanti ai fini fiscali per poter fruire delle agevolazioni fiscali.

Con Provvedimento direttoriale protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, il c.d. **Modello "EAS"**.

Il termine di presentazione di tale modello, già fissato al 30 ottobre 2009, è stato prorogato al **15 dicembre 2009** con Provvedimento direttoriale protocollo n. 152352/2009 del 29/10/2009 che, tra l'altro, ha apportato modifiche al precedente provvedimento direttoriale.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

La comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, che si avvalgono del regime tributario previsto dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tali norme prevedono che i corrispettivi, le quote e i contributi non sono imponibili a condizione che gli enti associativi:

- siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
- trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Pertanto, gli enti associativi che non adempiono nel termine del **15 dicembre 2009** all'onere della comunicazione, nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedono all'invio del modello EAS nel termine di **sessanta giorni dalla data di costituzione**, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Sono tenute all'onere della trasmissione del modello, quindi:

- le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633.
- tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell'esonero dalla presentazione;
- le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che,

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS.

### **SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO**

Sono esonerati dalla presentazione del modello EAS, per espressa previsione dell'art. 30 del decreto legge n. 185 del 2008, i seguenti soggetti:

- associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

### **SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO**

Non sono tenuti all'invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali:

- gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/1972;
- gli enti di diritto pubblico;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/1972;
- le Onlus;
- le Onlus di diritto;

### **LE ONLUS**

Le ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette. Esse, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un'apposita anagrafe, non rientrano fra i soggetti tenuti all'invio del modello EAS.

Sono parimenti escluse dall'onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto di cui all'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello EAS.

Con riguardo alle organizzazioni di volontariato, lo stesso articolo 30 del DL n. 185 del 2008 prevede l'esonero dalla presentazione del modello EAS per le organizzazioni di volontariato che si qualificano ONLUS di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.

Non sono destinatarie delle disposizioni dell'articolo 30 del DL n. 185 le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

## CONTENUTO DELLA COMPILAZIONE

Tutti gli enti non commerciali associativi, compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte, nel caso si avvalgano delle disposizioni dell'articolo 148 del TUIR e dell'articolo 4 del DPR n. 633.

Le associazioni qui di seguito elencate possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente o del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste nei punti 4); 5); 6); 25) e 26).

Rientrano dunque:

- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate alla presentazione del modello;
- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentante nel Cnel
- le associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi di categoria, derivante da norme o da partecipazione presso amministrazioni o organismi pubblici;
- i patronati;
- le associazioni riconosciute che per statuto svolgono o promuovono la ricerca scientifica individuate dal Dpcm;
- le Onlus "Parziali" (comma 9 dell'art. 10 del D.lgs 460/97) se hanno natura di enti associativi e fruiscono, per le attività diverse da quelle istituzionali, delle agevolazioni degli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633/1972.

## MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La predetta comunicazione va inoltrata:

- esclusivamente per **via telematica**, utilizzando il software "**MODELLOEAS**", reso disponibili gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dai soggetti interessati, previa abilitazione ai servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate, oppure

## Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
- entro termini differenziati a seconda della data di costituzione dell'ente, e quindi:
  - gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), devono presentare il modello entro il **15 dicembre 2009**;
  - gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, devono presentare il modello **entro sessanta giorni dalla data di costituzione** e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 15 dicembre 2009).

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)